

La norma di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e così la precedente norma di cui all'art. 44, co. 4, della l. n. 724 del 1994, non si limitano a stabilire, genericamente, la necessità di prevedere una clausola revisionale, ma fissano anche i criteri che devono essere inderogabilmente osservati per un corretto adeguamento del corrispettivo. Ne consegue che non è conforme alla legislazione in materia la disciplina contrattuale che rinvia all'art. 1664 del codice civile e pone a carico dell'appaltatore le variazioni dei prezzi ricadenti entro la pattuita alea contrattuale del 10%. Non è, del pari, conforme alla legislazione vigente, la previsione di un termine decadenziale di natura contrattuale per richiedere la revisione prezzi, in quanto tale clausola avrebbe l'effetto equivalente di modificare la previsione legale, pregiudicando l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. La previsione di un termine entro il quale presentare la domanda revisionale, al più, può valere ai fini della decorrenza degli interessi e dell'eventuale prescrizione, ma non può comportare una decadenza che, ove ammessa, finirebbe per eludere la disciplina legale, pregiudicando l'interesse pubblico. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 537/1993, come novellato dall'art. 44 della legge n. 724/94, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, sulla base dei dati fissati con la medesima normativa. Il riferimento normativo alla clausola di revisione non attribuisce margini così ampi di libertà negoziale alle parti, ma solo impone di tradurre sul piano contrattuale l'obbligo legale, definendo anche alcune delle essenziali tappe dell'iter volto all'adeguamento del corrispettivo. Ciò posto, considerato che l'art. 6 della legge n. 537/1993 è norma imperativa, non suscettibile di essere derogata pattiziamente (la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte), ne consegue che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge. Nel caso, quindi, la disciplina legale in materia di revisione prezzi si inserisce automaticamente e prevale sulla previsione pattizia, assunta in contratto.